C O M U N E D I S E L L E R O
Provincia di Brescia
CAP 25050 – Piazza Donatori di Sangue, n. 1
Tel. (0364) 637009 - fax (0364) 637207
Codice fiscale: 00734610173 - Partita IVA: 00576240980
www.comune.sellero.bs.it ***** *e-mail: info@comune.sellero.bs.it*

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

PROPOSTA DI

"BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – 2026 E DOCUMENTI ALLEGATI".

L'Organo di Revisione
Dott.ssa Elisabetta Casella

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Brescia

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 22 del 15/12/2023

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
PROPOSTA DI "BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – 2026 E DOCUMENTI ALLEGATI".

La sottoscritta, Dott.ssa Elisabetta Casella, nata a Montichiari (BS) il 16/04/1976, iscritto nell'elenco dei Revisori dei conti degli enti locali istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 25 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e del DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, nominato Revisore Unico dei Conti del Comune di Sellero (BS) con deliberazione consiliare dell'Ente n. 27 del 15 settembre 2021,

Premesso che:

- Il parere è predisposto nel rispetto della Parte II - Ordinamento finanziario e contabile del D.Lgs. n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL), dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2 allegati al D.Lgs. n. 118/2011.
- Per la formulazione del parere e per l'esercizio delle sue funzioni l'organo di revisione si avvale dei principi di vigilanza e controllo emanati dal CNDCEC.
- Per il riferimento all'anno precedente sono indicate le previsioni definitive alla data di redazione del bilancio ovvero al 24.11.2023.
- Il parere tiene conto delle norme emanate fino alla data di pubblicazione dello stesso.
- L'organo di revisione ha esaminato la proposta di bilancio di previsione 2024 - 2026, unitamente agli allegati di legge.

Richiamati in particolare:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali e applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

Presenta l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2024 - 2026, del Comune di Sellero che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta, Dott.ssa Elisabetta Casella, nata a Montichiari (BS) il 16/04/1976, iscritto nell'elenco dei Revisori dei conti degli enti locali istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 25 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e del DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, nominato Revisore Unico dei Conti del Comune di Sellero (BS) con deliberazione consiliare dell'Ente n. 27 del 15 settembre 2021;

Premesso:

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011.
- che è stato ricevuto in data 01/12/2023 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2024 - 2026, approvato dalla Giunta comunale in data 15/11/2023 con deliberazione n. 85, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

Visti:

- le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- il regolamento di contabilità;
- i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000, in data 15/11/2023 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2024 - 2026;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Sellero registra una popolazione al 1° gennaio 2023, di n. 1389 abitanti.

L'ente NON E' stato istituto a seguito di processo di fusione per unione.

L'ente NON E' incorporante del processo di fusione per incorporazione.

L'ente NON E' terremotato.

L'ente fa parte dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE con i comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo e Saviore dell'Adamello. Si riporta di seguito il sito web dell'Unione nel quale sono stati pubblicati i bilanci e gli atti previsti dalla vigente normativa:
https://www.unionevalsaviore.bs.it/Pages/amministrazione_trasparente_v3_0/?code=AT.D0

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2023 ha aggiornato gli stanziamenti 2023 del bilancio di previsione 2023 - 2025.
L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità e attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, c. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1, D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente non ha gestito in esercizio provvisorio.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2023-2025.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1, D.Lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui:
- all'art. 11, c. 3, D.Lgs. n. 118/2011[1];
- al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h)[2];
- all'art. 172, TUEL[3].

[1] **3.** Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

[2] **g)** il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali; (…)

[3] a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al D.M. 5 agosto 2022, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro e non oltre l'esercizio.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2023

Considerato che il bilancio di previsione avverrà prima dell'approvazione del rendiconto, il riferimento avviene con i dati presuntivi con i quali l'Ente ha costituito il prospetto di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

DI SEGUITO SI FORNISCONO I DATI RELATIVI ALL'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (ESERCIZIO 2022).

L'organo consiliare ha approvato con deliberazione n. 15 del 31.05.2023 il rendiconto per l'esercizio 2022.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 8 in data 22.05.2023 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2022 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2022 così distinto ai sensi dell'art. 187, TUEL:

Risultato di amministrazione

	31/12/2022
Risultato di amministrazione (+/-)	
di cui:	
a) Fondi vincolati	532.934,76 €
b) Fondi accantonati	133.344,53 €
c) Fondi destinati ad investimento	- €
d) Fondi liberi	129.460,67 €
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	**795.739,96 €**

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2021	2022	2023*
Disponibilità:	988.388,52 €	1.004.711,92 €	1.040.539,92 €
di cui cassa vincolata	- €	- €	- €
anticipazioni non estinte al 31/12	- €	- €	- €

**Considerato che il bilancio di previsione verrà approvato entro il 31/12/2023 si inserisce il dato presunto del fondo di cassa finale dell'esercizio 2023 (allegato 9 "quadro generale riassuntivo" e "allegato f").*

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2024 - 2026 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, c. 821, L. n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal D.M. 1° agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162, del TUEL.

Le previsioni di competenza per gli anni 2024, 2025 e 2026 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2023 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	35.311,08	0,00	0,00	0,00
		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	579.882,98	0,00	0,00	0,00
		Fondo pluriennale vincolato attività finanziare		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	1.004.711,92	1.004.711,92		
10000	TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	201.797,92	previsioni di competenza previsioni di cassa	761.000,00 0,00	746.400,00 746.400,00	698.400,00	692.400,00
20000	TITOLO 2	Trasferimenti correnti	100.097,82	previsioni di competenza previsioni di cassa	69.986,00 0,00	248.856,00 248.856,00	213.856,00	215.256,00
30000	TITOLO 3	Entrate extratributarie	246.392,85	previsioni di competenza previsioni di cassa	629.950,00 1.700,00	668.810,00 668.810,00	668.710,00	668.710,00
40000	TITOLO 4	Entrate in conto capitale	423.967,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	770.000,00 0,00	58.000,00 58.000,00	4.000,00	2.600,00
50000	TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6	Accensione di prestiti	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000	TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	660.691,00 0,00	751.428,00 0,00	751.428,00	751.428,00
90000	TITOLO 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.557,31	previsioni di competenza previsioni di cassa	339.000,00 0,00	409.000,00 409.000,00	409.000,00	409.000,00
		TOTALE TITOLI	979.812,90	previsioni di competenza previsioni di cassa	3.230.627,00 1.700,00	2.882.494,00 2.131.066,00	2.745.394,00	2.739.394,00
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	979.812,90	previsioni di competenza previsioni di cassa	3.845.821,06 1.006.411,92	2.882.494,00 3.135.777,92	2.745.394,00	2.739.394,00

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	396.263,71	previsione di competenza	1.298.761,18	1.433.934,00	1.355.774,00	1.292.441,00
			di cui già impegnato		319.410,01	73.800,69	400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.700,00	1.398.106,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	687.830,09	previsione di competenza	1.343.108,88	95.222,00	21.222,00	72.615,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	95.222,00		
Titolo 4	Rimborso di prestiti	86.477,21	previsione di competenza	204.260,00	192.910,00	207.970,00	213.910,00
			di cui già impegnato		36.169,26	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	192.910,00		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	660.691,00	751.428,00	751.428,00	751.428,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	106.512,54	previsione di competenza	339.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	409.000,00		
TOTALE TITOLI		**1.277.083,55**	**previsione di competenza**	**3.845.821,06**	**2.882.494,00**	**2.745.394,00**	**2.739.394,00**
			di cui già impegnato		**355.579,27**	**73.800,69**	**400,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**1.700,00**	**2.095.238,00**		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**1.277.083,55**	**previsione di competenza**	**3.845.821,06**	**2.882.494,00**	**2.745.394,00**	**2.739.394,00**
			di cui già impegnato		**355.579,27**	**73.800,69**	**400,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**1.700,00**	**2.095.238,00**		

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 nonché i principi contabili.
Esse rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D.Lgs. n. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Il Fondo Pluriennale Vincolato verrà creato a consuntivo 2023 sulla base delle direttive fornite dai Responsabili di Area.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2024
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	**1.004.711,92 €**
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	746.400,00 €
2	Trasferimenti correnti	248.856,00 €
3	Entrate extratributarie	668.810,00 €
4	Entrate in conto capitale	58.000,00 €
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	- €
6	Accensione prestiti	- €
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	- €
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	409.000,00 €
	TOTALE TITOLI	**2.131.066,00 €**
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**3.135.777,92 €**

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2024
1	Spese correnti	1.398.106,00 €
2	Spese in conto capitale	95.222,00 €
3	Spese per incremento attività finanziarie	- €
4	Rmborso di prestiti	192.910,00 €
5	Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere	- €
7	Spese per conto terzi e partite di giro	409.000,00 €
	TOTALE TITOLI	**2.095.238,00 €**
	SALDO DI CASSA	**1.040.539,92 €**

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto dell'art.162, c. 6, del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto dell'andamento delle riscossioni nonché di quanto accantonato al Fondo crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, c. 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 1.1.2024 non comprende cassa vincolata.

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della

cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra (residui + previsione di competenza) e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				**1.004.711,92 €**
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	201.797,92 €	746.400,00 €	948.197,92 €	746.400,00 €
2	*Trasferimenti correnti*	100.097,82 €	248.856,00 €	348.953,82 €	248.856,00 €
3	*Entrate extratributarie*	246.392,85 €	668.810,00 €	915.202,85 €	668.810,00 €
4	*Entrate in conto capitale*	423.967,00 €	58.000,00 €	481.967,00 €	58.000,00 €
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	- €	- €	- €	- €
6	*Accensione prestiti*	- €	- €	- €	- €
7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	- €	751.428,00 €	751.428,00 €	- €
9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	7.557,31 €	409.000,00 €	416.557,31 €	409.000,00 €
	TOTALE TITOLI	**979.812,90 €**	**2.882.494,00 €**	**3.862.306,90 €**	**2.131.066,00 €**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**979.812,90 €**	**2.882.494,00 €**	**3.862.306,90 €**	**3.135.777,92 €**

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	*Spese Correnti*	396.263,71 €	1.433.934,00 €	1.830.197,71 €	1.398.106,00 €
2	*Spese In Conto Capitale*	687.830,09 €	95.222,00 €	783.052,09 €	95.222,00 €
3	*Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie*	- €	- €	- €	- €
4	*Rimborso Di Prestiti*	86.477,21 €	192.910,00 €	279.387,21 €	192.910,00 €
5	*Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere*	- €	751.428,00 €	751.428,00 €	- €
7	*Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro*	106.512,54 €	409.000,00 €	515.512,54 €	409.000,00 €
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.277.083,55 €**	**2.882.494,00 €**	**4.159.577,55 €**	**2.095.238,00 €**
	SALDO DI CASSA				**1.040.539,92 €**

Verifica equilibrio corrente anni 2024 - 2026

Gli equilibri richiesti dall'art. 162, c. 6, del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.004.711,92			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.664.066,00	1.580.966,00	1.576.366,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.433.934,00	1.355.774,00	1.292.441,00
di cui:					
- *fondo pluriennale vincolato*			0,00	0,00	0,00
- *fondo crediti di dubbia esigibilità*			47.753,00	40.089,00	41.013,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		17.222,00	17.222,00	8.615,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		192.910,00	207.970,00	213.910,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			*20.000,00*	*0,00*	*61.400,00*
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	—	—
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		20.000,00	0,00	61.400,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M			*0,00*	*0,00*	*0,00*

Il saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese in c/capitale.

Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;

b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art. 1, c. 866, L. n. 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

Art. 39-quater, c. 3, D.L. n. 162/2019 dispone che, in relazione al recupero del maggior disavanzo da FCDE, ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui all'art. 1, c. 866, L. n. 205/2017.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1, c. 867, L. n. 205/2017.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'art. 25, c. 1, lett. b), L. 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente alla classificazione delle entrate dello Stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, secondo che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, secondo che l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero sia limitata a uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, secondo che la spesa sia prevista a regime o sia limitata a uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g).

A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 dell'allegato precisa che:

• Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
d) entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;
f) accensioni di prestiti;
g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

• Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
c) eventi calamitosi,
d) sentenze esecutive e atti equiparati,
e) investimenti diretti,
f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 (cinque) esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

È opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso, le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011).

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Entrate da titoli abitativi edilizi	- €	- €	- €
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	- €	- €	- €
Recupero evasione tributaria	- €	- €	- €
Canoni per concessioni pluriennali	- €	- €	- €
Sanzioni codice della strada	- €	- €	- €
Entrate per eventi calamitosi	- €	- €	- €
Altre da specificare	- €	- €	- €
Totale	**- €**	**- €**	**- €**

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
consultazione elettorali e referendarie locali	- €	- €	- €
spese per eventi calamitosi	- €	- €	- €
sentenze esecutive e atti equiparati	- €	- €	- €
ripiano disavanzi organismi partecipati	- €	- €	- €
penale estinzione anticipata prestiti	- €	- €	- €
altre da specificare	- €	- €	- €
Totale	**- €**	**- €**	**- €**

La nota integrativa

L'aggiornamento del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica, come disposto dall'art. 11, c. 5, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1, le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile realizzare la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a), del Tuel;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/1 precisa inoltre:
"9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.
Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

9.11.3 La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:
a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
d) entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;
f) le accensioni di prestiti;
g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
c) gli eventi calamitosi,
d) le sentenze esecutive e atti equiparati,
e) gli investimenti diretti,
f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.
A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:
a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
b) il loro *fair value* alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'art. 1, c. 3, D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
c) il valore nominale e il *fair value* alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
d) gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione:

(TFSCFS= {[(Interessi su debito sottostante+/- Differenziali swap) * 36000] / [(Nominale * 365[4])]}).

Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento agli stanziamenti iscritti in bilancio.
Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziario derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.
Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento.

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.
L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.
Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:
a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.
Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.
Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).
Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.
In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti[5]:

[4] Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.
[5] La seconda e la terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6;
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate;
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:
a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.
In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.
In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:
a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il c.d. gruppo amministrazione pubblica);
b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.
c. pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico sia finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.
Ne consegue che l'organo di revisione verifica la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile e organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.
La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2024 - 2026 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo e illustrativo del documento unico di programmazione (DUP)
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011).

Sul DUP e sulla relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere con verbali n. 12 del 24/07/2023 e n. 18 del 24/11/2023 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore
Il DUP contiene gli strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio.

Programma triennale lavori pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è disciplinato dal D.Lgs. n. 36/2023 e gli schemi sono stati approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.
Nella fattispecie, per il comune di Sellero, si è dato atto nel DUP dell'assenza di lavori previsti nel bilancio previsionale 2024/2026 e ne stata data comunicazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 140.000,00 e relativo aggiornamento è disciplinato dal D.Lgs. 36/2023 e lo schema è stato approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. (nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente").
Nella fattispecie, per il comune di Sellero, si è dato atto nel DUP dell'assenza di acquisti di forniture e

servizi, pari o superiori a Euro 140.000,00, per il triennio 2024/2026, e ne stata data comunicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, c. 1, L. n. 449/1997 e dall’art. 6, D.Lgs. n. 165/2001 è stata approvata nell’ambito del DUP 2024-2026.

La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell’ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, c. 4, D.L. 6 luglio 2011, n. 98

La deliberazione di Consiglio Comunale verrà trattata nella seduta di approvazione del Bilancio oggetto del presente parere.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, c. 1, D.L. n. 112/2008)

Sul piano l’organo di revisione ha espresso parere obbligatorio quale strumento di programmazione con verbale n. 20 del 15/12/2023.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2024 - 2026

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2024 - 2026, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1, D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale comunale all'IRPEF fissandone l'aliquota in misura dello 0,2% .

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D.Lgs 118/2011.

IMU

L'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, cc. da 739 a 780, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria, che tiene conto dell'integrale esenzione dei beni-merce ai sensi del comma 751, L. n. 160/2019, è il seguente:

IUC	Esercizio 2023 (assestato - dati non definitivi)	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
IMU	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €
Totale	**360.000,00 €**	**360.000,00 €**	**360.000,00 €**	**360.000,00 €**

TARI

La TARI viene gestita in forma associata dall'Ufficio tributi dell'Unione dei comuni della Valsaviore.

Imposta di soggiorno

Il comune non ha istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2022	Residuo 2022	Assestato 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
ICI	- €	- €	- €	- €	- €	- €
IMU	109.266,52 €	13.347,26 €	167.332,00 €	85.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
TASI	7.450,00 €	4.755,00 €	5.600,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ADDIZIONALE IRPEF	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TARI	106,02 €	- €	100,00 €	- €	- €	- €
TOSAP	- €	- €	- €	- €	- €	- €
IMPOSTA PUBBLICITA'	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ALTRI TRIBUTI	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Totale	**116.822,54 €**	**18.102,26 €**	**173.032,00 €**	**93.000,00 €**	**55.000,00 €**	**55.000,00 €**
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			**30.304,96 €**	**22.815,69 €**	**15.133,16 €**	**15.133,16 €**

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2024 - 2026 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti e ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni
La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2022 (rendiconto)	34.015,53 €	- €	34.015,53 €
2023 (assestato - dati non definitivi)	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
2024	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
2025	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
2026	1.000,00 €	- €	1.000,00 €

N.B. L'art. 1, c. 460, L. n. 232/2016 prevede che dal 1° gennaio 2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinate esclusivamente e senza vincoli temporali a:
- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

A decorrere dal 1° aprile 2020, le risorse le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni non utilizzate per le predette destinazioni possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.
L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dall'art. 1, c. 460, L. n. 232/2016.

Sanzioni amministrative da codice della strada

L'ente ha adottato la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 15/11/2023 con la quale si delibera che la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per l'esercizio finanziario 2024 verrà predisposta dall'Unione dei Comuni della Valsaviore in quanto il servizio di Polizia Locale viene gestito in forma associata.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Canoni di locazione	368.000,00 €	368.000,00 €	368.000,00 €
Fitti attivi e canoni patrimoniali	- €	- €	- €
Altri (specificare)	- €	- €	- €
TOTALE PROVENTI DEI BENI	**368.000,00 €**	**368.000,00 €**	**368.000,00 €**
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	20.672,30 €	20.690,40 €	21.614,32 €
Percentuale fondo (%)	**5,62%**	**5,62%**	**5,87%**

La quantificazione dell'entrata appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2024	Spese/costi Prev. 2024	% copertura 2024
Mense scolastiche	17.000,00 €	24.566,00 €	69,20%
Corsi extrascolastici	10.000,00 €	25.783,00 €	38,79%
Trasporto scolastico	2.700,00 €	114.550,00 €	2,36%
Totale	**29.700,00 €**	**164.899,00 €**	**18,01%**

L'organo esecutivo con deliberazione n. 82 del 15/11/2023, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 18,01 %.

L'organo di revisione prende atto che l'ente non ha adeguato le tariffe e le ha mantenute invariate rispetto agli esercizi precedenti.

Canone unico patrimoniale

L'art. 1, cc. 816 e ss., L. 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane.

Il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, cc. 7-8 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente:

- ha approvato il regolamento per la gestione del CUP con deliberazione consiliare n. 19 in data 21/06/2021;
- ha previsto nel bilancio l'applicazione del canone patrimoniale per l'importo di euro 15.000,00.

Il CUP viene riscosso per cassa.

	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Canoni unico patrimoniale	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
TOTALE CANONE U.P.	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	- €	- €	- €
Percentuale fondo (%)	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Il gettito stimato è il seguente e tiene conto del canone fisso di euro 800 previsto per gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica ai sensi delll'art. 1, c. 831-bis, L. n. 160/2019, introdotto dal D.L. n. 77/2021.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2024 - 2026 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2023 sono le seguenti:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni Def. 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
101	Redditi da lavoro dipendente	288.061,08 €	228.900,00 €	227.600,00 €	227.600,00 €
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	39.990,00 €	28.170,00 €	28.070,00 €	28.070,00 €
103	Acquisto di beni e servizi	829.456,00 €	623.800,00 €	621.600,00 €	621.100,00 €
104	Trasferimenti correnti	469.374,00 €	372.185,00 €	312.185,00 €	247.185,00 €
105	Trasferimenti di tributi	- €	- €	- €	- €
106	Fondi perequativi	- €	- €	- €	- €
107	Interessi passivi	51.090,00 €	44.251,00 €	58.849,00 €	56.589,00 €
108	Altre spese per redditi da capitale	- €	- €	- €	- €
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	- €	- €	- €	- €
110	Altre spese correnti	177.390,00 €	136.628,00 €	107.470,00 €	111.897,00 €
	Totale	**1.855.361,08 €**	**1.433.934,00 €**	**1.355.774,00 €**	**1.292.441,00 €**

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2024 - 2026, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con il tetto di spesa calcolato ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- con i vincoli disposti dall'art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa data dalla media del triennio 2007-2008-2009 (in quanto nell'esercizio 2009 il comune non ha sostenuto alcuna spesa di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2010) di euro 32.368,58, come desumibile dalla determina n. 148 del 14/12/2023.

L'art. 33, D.L. n. 34/2019 ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato

sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.
Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (D.M. 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020.
Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111/2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.
Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:
1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.
Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020, pubblicata l'11 settembre 2020.

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal D.L. n. 34/2019, si colloca nella fascia "b" come da determinazione n. 147 del 14/12/2023.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 7, c. 6, D.Lgs. 165/2001)
Non sono previsti in bilancio incarichi di collaborazione autonoma.
I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.
L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.
L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi
La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:
a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

N.B. Si evidenzia che il D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:
- i limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, c. 7, D.L. n. 78/2010);
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, c. 8, D.L. n. 78/2010);
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, c. 9, D.L. n. 78/2010);
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, c. 12, D.L. n. 78/2010);
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010);
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e

pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, c. 1, D.L. n. 112/2008);
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, c. 2, D.L. n. 95/2012);
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, c. 594, L. n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 ed esempio n. 5.
L'art. 1, c. 882, L. n. 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.Lgs. n. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.
In particolare, dal 2021, l'accantonamento al Fondo è effettuato dal 2021 per l'intero importo.

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità e il rispetto dell'accantonamento.
L'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, c. 79, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2024 - 2026 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.
Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.
Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa.
Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE
Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate a essere versate all'ente beneficiario finale.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.
Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

N.B. Come previsto dall'art. 107-bis, D.L. n. 18/2020, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.
I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi cinque esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente non si è avvalso nel bilancio di previsione 2024/2026, della facoltà (art. 107-bis, D.L. n. 18/2020) di effettuare il calcolo quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020.

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza.
Sempre con riferimento agli esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{Incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

(*) riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017.

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.
Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi (specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà).

N.B. La Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che:
"Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145".
Inoltre, al comma 80 prevede che:
"Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2024-2026 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2024					
TITOLI	BILANCIO 2024 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	746.400,00 €	22.815,69 €	22.815,69 €	- €	3,06%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	248.856,00 €	- €	- €	- €	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	668.810,00 €	25.879,33 €	24.937,31 €	- 942,02 €	3,73%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	58.000,00 €	- €	- €	- €	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	- €	- €	- €	- €	n.d.
TOTALE GENERALE	**1.722.066,00 €**	**48.695,02 €**	**47.753,00 €**	**- 942,02 €**	**2,77%**
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.664.066,00 €	48.695,02 €	47.753,00 €	- 942,02 €	2,87%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	58.000,00 €	- €	- €	- €	0,00%

Esercizio finanziario 2025					
TITOLI	BILANCIO 2025 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	698.400,00 €	15.133,16 €	15.133,16 €	- €	2,17%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	213.856,00 €	- €	- €	- €	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	668.710,00 €	25.879,33 €	24.955,41 €	- 923,92 €	3,73%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.000,00 €	- €	- €	- €	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	- €	- €	- €	- €	n.d.
TOTALE GENERALE	**1.584.966,00 €**	**41.012,49 €**	**40.088,57 €**	**- 923,92 €**	**2,53%**
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.580.966,00 €	41.012,49 €	40.088,57 €	- 923,92 €	2,54%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	4.000,00 €	- €	- €	- €	0,00%

Esercizio finanziario 2026					
TITOLI	BILANCIO 2026 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	692.400,00 €	15.133,16 €	15.133,16 €	0,00	2,19%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	215.256,00 €	- €	- €	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	668.710,00 €	25.879,33 €	25.879,33 €	0,00	3,87%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.600,00 €	- €	- €	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	- €	- €	- €	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	**1.578.966,00 €**	**41.012,49 €**	**41.012,49 €**	**0,00**	**2,60%**
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.576.366,00 €	41.012,49 €	41.012,49 €	0,00	2,60%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	2.600,00 €	- €	- €	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2024 - euro 6.075,00 pari allo 0,42 % delle spese correnti;

anno 2025 - euro 12.101,00 pari allo 0,89 % delle spese correnti;

anno 2026 - euro 16.134,00 pari allo 1,25 % delle spese correnti;

e rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del TUEL e in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato che non si è verificata la necessità di effettuare alcun fondo per spese potenziali, l'Ente quindi non ha provveduto a stanziare nel bilancio 2024-2026 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Fondo di riserva di cassa

L'ente nella missione 20, programma 1 ha stanziato il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad euro 18.000,00.

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, c. 2-quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'art. 1, c. 854, L. n. 160/2019 ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le

amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 1, c. 2, L. 31 dicembre 2009, n. 196, devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione:

• se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2022) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2021) di almeno il 10%.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

• se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg. piuttosto che 60 gg. nel caso di specifici accordi).

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere previsto per un importo pari al:

a) 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) 1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'ente alla data odierna rispetta, e rispetterà al 31.12.2023, i criteri previsti dalla norma, e pertanto non è soggetto ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

Nel caso in cui l'ente non rispetterà i criteri previsti dalla norma si invita l'Ente entro il 28 febbraio 2024 ad effettuare la variazione per costituire l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

L'ente nella missione 20, programma 3 non ha stanziato il fondo garanzia debiti commerciali.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2023 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2024-2026 l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2022.
L'Organo di revisione, con riferimento alle perdite delle società partecipate, dà atto di quanto previsto dall'art. 6, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 e dall'art. 1, c. 266, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), il quale prevede che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo.

L'Organo di revisione, con riferimento alle perdite delle società partecipate, prende atto che nessuna società risulta in perdita.

Aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, garanzie
L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non intende sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle proprie società partecipate.

Accantonamento a copertura di perdite
L'organo di revisione ha verificato che l'ente non ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21, cc. 1-2, D.Lgs. n. 175/2016 e ai sensi dell'art.1, c. 552, L. n. 147/2013 in quanto non ricorre la fattispecie.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D.Lgs. 175/2016)
L'Ente ha provveduto, in data 30/12/2022, con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016.
L'esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17, D.L. 90/2014:
- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti in data 08/03/2023;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art. 15, D.Lgs. n. 175/2016 in data 08/03/2023.

La ricognizione delle partecipazioni al 31/12/2022 avverrà entro il termine del 31/12/2023.

Garanzie rilasciate
Non vi sono garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19, D.Lgs. n. 175/2016)
Il Comune ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate; a tal riguardo, il revisore Unico non ha alcuna osservazione da fare.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2024, 2025 e 2026 sono finanziate come segue:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	—	—
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		58.000,00	4.000,00	2.600,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		20.000,00	0,00	61.400,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		95.222,00	21.222,00	72.615,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		17.222,00	17.222,00	8.615,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			*0,00*	*0,00*	*0,00*
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			*0,00*	*0,00*	*0,00*

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			0,00	*0,00*	*0,00*

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2024 - 2026 investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

L'ente non intende acquisire beni con contratti di locazione finanziaria.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento rispetta le condizioni poste dall'art. 203 del TUEL.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 10, L. n. 243/2012, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c. 2). (fornire dettaglio dei nuovi mutui che si prevede di accendere nel periodo 2024 - 2026).
In caso negativo indicare le ragioni.

Anno	2022	2023*	2024*	2025*	2026*
Residuo debito (+)	3.686.974,62 €	3.484.193,81 €	3.612.543,81 €	3.419.633,81 €	3.211.663,81 €
Nuovi prestiti (+)	- €	322.000,00 €	- €	- €	- €
Prestiti rimborsati (-)	202.780,81 €	193.650,00 €	192.910,00 €	207.970,00 €	213.910,00 €
Estinzioni anticipate (-)	- €	- €	- €	- €	- €
Altre variazioni +/- (da specificare)	*- 3.382,90 €*	- €	- €	- €	- €
Totale fine anno	**3.484.193,81 €**	**3.612.543,81 €**	**3.419.633,81 €**	**3.211.663,81 €**	**2.997.753,81 €**
Nr. Abitanti al 31/12	1.389	1.389	1.389	1.389	1.389
Debito medio per ab.	**2.508,42 €**	**2.600,82 €**	**2.461,94 €**	**2.312,21 €**	**2.158,21 €**

**dati non definitivi.*

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2024, 2025 e 2026 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'art. 204, TUEL e nel rispetto dell'art. 203 del TUEL.
In caso negativo fornire spiegazioni.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti e il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2022	2023 (dati non definitivi)	2024	2025	2026
Oneri finanziari	37.319,38 €	50.290,00 €	43.451,00 €	58.049,00 €	55.789,00 €
Quota capitale	202.780,81 €	193.650,00 €	192.910,00 €	207.970,00 €	213.910,00 €
Totale fine anno	**240.100,19 €**	**243.940,00 €**	**236.361,00 €**	**266.019,00 €**	**269.699,00 €**

La previsione di spesa per gli anni 2024, 2025 e 2026 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2022	2023 (dati non definitivi)	2024	2025	2026
Interessi passivi	37.319,38 €	50.290,00 €	43.451,00 €	58.049,00 €	55.789,00 €
entrate correnti	1.585.659,51 €	1.687.788,21 €	1.803.427,08 €	1.803.427,08 €	1.803.427,08 €
% su entrate correnti	**2,35%**	**2,98%**	**2,41%**	**3,22%**	**3,09%**
Limite art. 204 TUEL	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**

Si precisa che per l'esercizio 2022 sono state considerate le entrate correnti da rendiconto 2020;
per l'esercizio 2023 sono state considerate le entrate correnti da rendiconto 2021;
per l'esercizio 2024 sono state considerate le entrate correnti da rendiconto 2022;
per gli esercizi 2024 e 2025 sono state considerate le entrate correnti dell'ultimo rendiconto approvato, ovvero 2022.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.
Nel caso siano previste estinzioni anticipate indicare:
- se l'ente (pop. ≥ 5.000 abitanti) ha utilizzato quote di avanzo destinato a investimenti e in tal caso se è stata verificata dall'ente la sussistenza dei presupposti di legge (assenza di quote sufficienti di avanzo libero; somme accantonate per una quota pari al 100% del FCDE; garanzia di un pari livello di investimenti aggiuntivi, ex art. 187, c. 2, lett. e), TUEL).
L'Organo di revisione ha verificato che l'ente con Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 31/05/2023 ha attivato la garanzia sussidiaria a favore dell'Unione dei Comuni della Valsaviore per assunzione mutuo per realizzazione opera denominata "ABITARE SOCIALE SELLERO – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE INUTILIZZATO ESISTENTE". Per l'importo di Euro 221.599,63.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente
1) Congrue le previsioni di spesa e attendibili le entrate previste sulla base:
- delle previsioni definitive 2024 - 2026;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali re-imputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti e atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi e al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono-programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i correlati finanziamenti.

c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

L'Organo di revisione deve presidiare il permanere degli equilibri e l'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese tenuto conto delle maggiori entrate, delle minori spese e delle maggiori spese correlate all'emergenza epidemiologica.

In particolare, si ricorda che l'Organo di revisione ha certificato l'utilizzo delle somme del c.d. Fondone (art. 106, D.L. n. 34/2020) e Fondone-bis (art. 39, D.L. n. 104/2020).

Sul bilancio 2022-2024 per l'annualità 2022 è riportabile il surplus di quanto ricevuto nel corso del 2020.

L'Organo di revisione deve altresì valutare i medesimi effetti anche negli organismi partecipati tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera Sezioni Autonomie n. 18/2020 "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19".

Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l'Ente ha posto in essere tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all'emergenza.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi cinque anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, L. 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dall'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento.

E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'art. 239 del TUEL e tenuto conto:
- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:
- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'art. 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n. 118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
ed esprime, pertanto, **parere favorevole** sulla proposta di bilancio di previsione 2024-2026 e sui documenti allegati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico

Dott.ssa Elisabetta Casella